Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 404 TFT 11 del 12 aprile 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462 PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 12 aprile 2022

Per la Procura Federale partecipa in teleconferenza da remoto l'Avv. Alessandro Boscarino.
Presenzia all'udienza il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.10/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Brazzante Daniele Filippo (Presidente Società A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti);
Sig. Galeano Giuseppe (Dirigente Società A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti);
Sig. Condorelli Antonino (Calciatore Società A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Città di Calatabiano.
Stagione sportiva 2020/2021 – Campionato Promozione Gir. C

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6946/281 pfi21-22/PM/vdb del 15.3.2022:

- Il sig. Brazzante Daniele Filippo (Presidente Società A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti); per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, 43 comma 1 e 6, e 61 commi 1 e 5 N.O.I.F. nonché dall'art. 7 comma 1 Statuto Federale, per aver lo stesso, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Calatabiano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Condorelli Antonino e per aver consentito o comunque non impedito che lo stesso venisse utilizzato nelle gare Città di Calatabiano/Atletico Nissa del 18.9.21, Atletico 1994/Città di Calatabiano del 26.9.21, Città di Calatabiano/Lavinaio del 2.10.21, Club Calcio San Gregorio/Città di Calatabiano del 13.10.21 e Città di Calatabiano/Belpasso del 16.10.21 valevoli per il campionato di Promozione Gir. C, privo della certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, e per aver inoltre sottoscritto le distinte delle gare Città di Calatabiano/Lavinaio del 2.10.21 e Club Calcio San Gregorio/Città di Calatabiano del 13.10.21
- il sig. Galeano Giuseppe (Dirigente Società A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti) per la violazione dell'artt. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 comma 1 e 5 N.O.I.F.., per aver lo stesso sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore le distinte delle gare Città di Calatabiano/Atletico Nissa del 18.9.21 e Atletico 1994/Città di Calatabiano del 26.9.21 valevoli per il campionato di Promozione Gir. C;
- il Sig. Condorelli Antonino (Calciatore Società A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti) per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 39 comma 1 e 43 comma 1 N.O.I.F., per aver lo stesso preso parte alle gare Città di Calatabiano/Atletico Nissa del 18.9.21, Atletico 1994/Città di Calatabiano del 26.9.21, Città di Calatabiano/Lavinaio del 2.10.21, Club Calcio San Gregorio/Città di Calatabiano del 13.10.21 e Città di Calatabiano/Belpasso del 16.10.21 valevoli per il campionato di Promozione Gir. C, privo di regolare tesseramento e della certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
- la società A.S.D. Città di Calatabiano ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai sigg. Brazzante Daniele Filippo, Galeano Giuseppe e Condorelli Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Si da atto comunque che è pervenuta pec contenente istanza di rinvio per impedimento a comparire del Presidente sig. Brazzante Daniele Filippo.

Il rappresentante della Procura Federale, presente in videocollegamento, preliminarmente si è rimesso alla decisione del Tribunale in merito all'istanza di rinvio del Sig. Brazzante Daniele Filippo e ha comunque insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi sette di inibizione a carico del sig. Brazzante Daniele Filippo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Calatabiano;
mesi quattro di inibizione a carico del sig. Galeano Giuseppe (Dirigente A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti);
squalifica per sette gare a carico del sig. Condorelli Antonino (Calciatore Società A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti);
ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Città di Calatabiano e punti cinque di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2021/2022
Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente rigetta l'istanza di rinvio inviata a mezzo pec dal sig. Brazzante Daniele Filippo in quanto non adeguatamente documentata e dispone procedersi oltre.
Nel merito, esaminati i documenti prodotti a sostegno dell'odierno deferimento, ha accertato che in occasione delle gare_Città di Calatabiano/Atletico Nissa del 18.9.21, Atletico 1994/Città di Calatabiano del 26.9.21, Città di Calatabiano/Lavinaio del 2.10.21, Club Calcio San Gregorio/Città di Calatabiano del 13.10.21 e Città di Calatabiano/Belpasso del 16.10.21 valevoli per il campionato di Promozione Gir. C, è stato utilizzato dalla società A.S.D. Città di Calatabiano il calciatore Condorelli Antonino nonostante fosse privo di regolare tesseramento e certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.
In particolare dai fogli censimento in atti risulta che la data di effettivo tesseramento del suddetto calciatore alla società A.S.D. Città di Calatabiano è quella del 22.10.21, e pertanto successiva alle date di svolgimento di tutte le gare oggetto del presente deferimento.
Non risulta inoltre provata la idoneità del predetto calciatore allo svolgimento dell'attività sportiva alla data del 22.10.21 mancando in atti la relativa certificazione medica.
Inoltre dall'esame delle distinte di gara relative agli incontri di cui sopra è emerso che le stesse sono state sottoscritte dal sig. Brazzante Daniele Filippo (gare del 2.10.21 e 13.10.21) e dal sig. Galeano Giuseppe (gare del 18.9.21 e 26.9.21)
Tutto ciò premesso, Il Tribunale Federale Territoriale ritiene fondato il deferimento a carico dei sigg. Brazzante Daniele Filippo, Galeano Giuseppe e Condorelli Antonino, da cui deriva anche la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi quattro di inibizione a carico del sig. Brazzante Daniele Filippo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Calatabiano;
mesi due di inibizione a carico del sig. Galeano Giuseppe (Dirigente A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti);
squalifica per cinque gare a carico del sig. Condorelli Antonino (Calciatore Società A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti);
ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Città di Calatabiano e punti tre di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2021/2022

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.11/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:
sig. Zocco Andrea (Calciatore A.S.D. Virtus Ispica 2020 all'poca dei fatti).
Campionato Eccellenza stagione sportiva 2020/2021.
Violazioni: Art. 4, commi 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all'art. 43, commi 1 e 3 N.O.I.F. per aver lo stesso volto l'attività sportiva agonistica nella stagione 2020/2021 per la società A.S.D. Virtus Ispica 2020 privo della relativa certificazione medica.

Con nota del 15.03.2022 proc. 6945/189bis pfi/21-22 PM/ag, la Procura Federale Interregionale ha deferito la parte suindicata, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, le parte deferita, sebbene ritualmente convocata, non si è presentata ne ha fatto pervenire memorie difensive.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi:
squalifica per quattro giornate a carico del calciatore deferito sig. Zocco Andrea.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità della parte deferita mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2020/2021, che sarebbe stato necessario acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*
Considerato inoltre che non risultano precedenti specifici a carico dell'odierno deferito,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammonizione con diffida a carico del calciatore deferito sig. Zocco Andrea.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA